



COMUNICATO STAMPA n. 11/23

Lussemburgo, 17 gennaio 2023

Sentenza della Corte nella causa C-632/20 P | Spagna / Commissione

La Corte annulla la decisione della Commissione che ha ammesso la partecipazione del Kosovo all'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

Tuttavia, tale annullamento non riguarda il fatto che il Kosovo non è riconosciuto come Stato sovrano dall'Unione nonché da diversi Stati membri

L'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), costituito da un comitato dei regolatori, nonché il suo Ufficio, sono stati istituiti nel 2009¹. Lo sviluppo del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche nonché il suo miglior funzionamento costituiscono i compiti principali del BEREC. Quest'ultimo deve anche garantire un'attuazione coerente del quadro normativo dell'Unione in tale settore. Il BEREC agisce altresì come forum per la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione («ANR») e tra le ANR e la Commissione.

Tra il 2001 e il 2015, l'Unione ha firmato accordi di stabilizzazione e di associazione con sei paesi dei Balcani occidentali, tra cui il Kosovo, potenziale candidato all'adesione all'Unione. A partire dal 2018, la Commissione ha avviato talune azioni al fine di sviluppare la società digitale e allineare la normativa di tali paesi alla normativa dell'Unione. Una di tali azioni consisteva nell'integrare i Balcani occidentali negli organismi di regolamentazione o nei gruppi di esperti esistenti, come il BEREC.

Nel marzo 2019, la Commissione ha adottato sei decisioni riguardanti la partecipazione delle ANR di tali paesi al BEREC. In particolare, essa ha ammesso l'ANR del Kosovo a partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC, nonché al consiglio di amministrazione dell'Ufficio BEREC.

Nel giugno 2019, la Spagna ha proposto dinanzi Tribunale dell'Unione europea un ricorso di annullamento di tale decisione.² Tale ricorso è stato respinto con sentenza del 23 settembre 2020, Spagna/Commissione (T-70/19). La Spagna ha impugnato tale sentenza nel novembre 2020.

Dinanzi al Tribunale la Spagna aveva sostenuto che la decisione della Commissione violava la disposizione del regolamento attuale sul BEREC³ relativa alla cooperazione di quest'ultimo con gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, poiché il Kosovo non sarebbe un «paese terzo» ai sensi di tale disposizione.

Il Tribunale ha dichiarato che la nozione di «paese terzo» ai sensi della suddetta disposizione non equivale a

¹ Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU 2009, L 337, pag. 1).

² Tale Stato membro, come Cipro, la Grecia, la Romania e la Slovacchia, non riconosce l'indipendenza del Kosovo.

³ Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU 2018, L 321, pag. 1).

quella di «Stato terzo», ma ha una portata più ampia, che va al di là dei soli Stati sovrani. La Corte considera che il Tribunale ha commesso un errore di diritto su tale punto. Infatti, le diverse versioni linguistiche dei Trattati UE e FUE non consentono di concludere nel senso dell'esistenza di un diverso significato tra le espressioni «paese terzo» e «Stato terzo». Peraltro, in diverse versioni linguistiche di tali trattati e del regolamento è impiegata solo l'espressione «Stato terzo».

La Corte, facendo riferimento al parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 22 luglio 2010 sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo ⁴, ritiene tuttavia che il Kosovo possa essere equiparato a un «paese terzo», ai sensi del regolamento sul BEREC, senza violare il diritto internazionale. Il Tribunale non ha quindi commesso errori di diritto concludendo che la Commissione aveva potuto, nel rispetto del regolamento, equiparare il Kosovo a un «paese terzo».

Dinanzi al Tribunale la Spagna aveva altresì fatto valere una violazione, da parte della Commissione, della procedura stabilita per la partecipazione delle ANR dei paesi terzi al BEREC. Il Tribunale ha rilevato che né il regolamento sul BEREC né nessun'altra normativa dell'Unione hanno espressamente attribuito all'Ufficio BEREC o a un altro organismo la competenza a stabilire gli accordi di lavoro applicabili alla partecipazione delle ANR dei paesi terzi, mentre la Commissione era competente, conformemente all'articolo 17 TUE, a stabilire unilateralmente accordi di lavoro.

Secondo la Corte, **il Tribunale ha commesso un errore di diritto anche su tale punto, poiché la competenza a stabilire gli accordi di lavoro applicabili alla partecipazione delle ANR dei paesi terzi spetta al BEREC e all'Ufficio BEREC.** L'interpretazione del Tribunale non è conciliabile con l'indipendenza del BEREC e viola la ripartizione delle competenze tra, da un lato, la Commissione e, dall'altro, il BEREC e l'Ufficio BEREC, **avendo la Commissione solo una funzione di controllo** in forza del regolamento.

La sentenza del Tribunale è annullata a causa di tale errore. Poiché lo stato degli atti lo consente, **la Corte** decide di statuire essa stessa definitivamente sulla controversia e **annulla anche la decisione della Commissione**, dato che essa non era competente ad adottarla.

Tuttavia, per non pregiudicare la partecipazione dell'ANR del Kosovo al BEREC, la Corte decide di **mantenere gli effetti della decisione della Commissione fino all'entrata in vigore di eventuali nuovi accordi di lavoro conclusi tra il BEREC, l'Ufficio BEREC e l'ANR del Kosovo.** Il mantenimento degli effetti di tale decisione non può tuttavia superare un termine ragionevole di sei mesi a decorrere da oggi.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Restate connessi!



⁴ *CJ Recueil* 2010, pag. 403.